

- che il Comune fornisce e somministra la risorsa idrica termale nei limiti di disponibilità della stessa e sulla base di convenzioni della durata di sei anni, rinnovabili non tacitamente, con strutture in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento comunale vigente;
 - che l'utente ha dimostrato al fornitore il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del sopra citato regolamento ed ha presentato regolare domanda per ottenere la somministrazione di acqua termale per gli usi consentiti;
- Tale premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1.1 Il presente atto ha ad oggetto la somministrazione di acqua termale da parte del fornitore all'utente presso la struttura ricettiva ubicata in Bagno Vignoni e alla quantità richiesta di _____ (____) litri al secondo rientrante nei limiti di cui all'art. 5 del "regolamento per le condizioni generali di fornitura dell'acqua termale di Bagno Vignoni" approvato con D.C.C. n. 33 del 23/04/2010 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 30/01/2011, con deliberazione consiliare n. 12 del 28/02/2018 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 9 del 3.03.2026.

1.2 L'utente è tenuto ad utilizzare la risorsa per gli usi consentiti dalle normative statali e regionali vigenti, previo l'ottenimento o il possesso di specifico atto autorizzativo, ove previsto per legge.

1.3 La risorsa idrica non può essere utilizzata in strutture diverse per natura, previsione urbanistica o ubicazione da quella indicata nel presente contratto di somministrazione né essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

1.4 La somministrazione avverrà, per tutta la durata della presente convenzione in conformità alle condizioni tutte fissate nel presente atto e ai principi generali di cui all'art. 1 del regolamento comunale citato in premessa.

1.5 Per le attività svolte nella struttura di cui al precedente punto 1.1. il Comune consente lo sfruttamento dell'acqua termale derivante dalla concessione mineraria denominata "Bagno Vignoni" di cui è legittimo proprietario, con diritto di privativa e con esclusione di qualsiasi diritto sulla medesima da parte di terzi.

1.6 E' fatto divieto all'utente di effettuare ogni tipo di studio, ricerche, indagini su giacimenti, sulle fonti e metodi e sugli impianti di captazione afferenti alla concessione mineraria di "Bagno Vignoni", pena l'immediata decadenza della convenzione.

1.7 L'utente può sfruttare l'acqua termale nei limiti di disponibilità agli usi consentiti in conformità della presente convenzione e delle direttive del Comune, senza accampare alcun diritto, neanche di prelazione sulla concessione mineraria di proprietà comunale.

1.8 Non è consentita la produzione, con acqua termale, di cosmetici destinati alla commercializzazione all'esterno dello stabilimento.

Art. 2 - Durata e scadenza della convenzione

2.1 La presente convenzione avrà decorrenza dal _____ al _____ e quindi avrà una durata di sei anni per la prima stipula e ulteriori 6 anni per quelle successive mediante rinnovo non tacito.

2.2 La convenzione potrà essere disdetta da ciascuna delle due parti 90 gg. prima della scadenza da comunicarsi tramite raccomandata a/r/PEC.

2.3 Ai sensi del successivo art. 4, a fronte della comunicazione delle tariffe determinate per ciascun anno, l'utente può presentare disdetta entro 45 giorni dalla ricezione della raccomandata con cui viene portata a conoscenza dell'importo del corrispettivo annuale.

Art. 3 - Modalità di somministrazione

3.1 La somministrazione avverrà a cura dell'amministrazione comunale mediante una propria rete di trasporto appositamente realizzata.

3.2 L'utente dovrà consentire all'amministrazione comunale ogni tipo di controllo, anche mediante l'uso e l'installazione di apparecchiature tecniche specifiche (es. contatori) sulla quantità di risorsa idrica somministrata.

Art. 4 – Corrispettivo di somministrazione

4.1 L'utente corrisponderà al Comune quale corrispettivo per la somministrazione il canone annuale determinato, sulla base della normativa vigente in materia, dalla Giunta comunale, che provvederà altresì ad individuare modalità e termini per i pagamenti.

4.2 A garanzia della corresponsione del canone, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione di somministrazione, l'utente deve versare una cauzione pari al corrispettivo annuale (riferito all'importo determinato per l'ultimo anno di applicazione) di somministrazione pattuito. Nel caso di versamento a mezzo fideiussione, un'originale di detta fideiussione, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta del fornitore, dovrà essere depositata, entro il medesimo termine, presso il comune.

4.3 In caso di quantità somministrate inferiori alla massima il canone rimarrà invariato.

Art. 5 - Limiti alla somministrazione di acqua termale

5.1. L'amministrazione comunale, in qualità di concessionario, potrà decidere in qualunque momento di diminuire la portata, determinata in (.....) litri al secondo quale "*quantitativo massimo somministrabile di acqua termale*" in virtù di quanto stabilito dal "regolamento per le condizioni generali di fornitura dell'acqua termale di Bagno Vignoni", finalizzando tale scelta ad una maggiore razionalizzazione dello sfruttamento della risorsa, anche in ragione dell'entrata in funzione del Nuovo Stabilimento Termale di Bagno Vignoni, nonché in forza di verifiche, studi e monitoraggi delle sorgenti che dovessero evidenziare un calo delle loro portate.

5.2 Il destinatario della somministrazione, con la firma della convenzione, dichiara di accettare le riduzioni che saranno operate dal Comune ai sensi del regolamento, e di essere a conoscenza che nulla potrà pretendere in termini di rimborsi di spese sostenute o canoni corrisposti o in termini di risarcimento di danni o disservizi eventualmente sofferti a causa della riduzione della portata.

5.3 Le diminuzioni delle portate saranno uguali per tutti i soggetti interessati

dalla somministrazione ed applicate in termini percentuali in riduzione rispetto alla quantità massima somministrabile indicata nella relativa convenzione.

5.4 Il comma precedente non si applica agli stabilimenti termali (di proprietà e/o a gestione: pubblica e/o mista pubblico/privata), per i quali l'Amministrazione comunale si riserva di stabilire percentuali di diminuzione diverse.

Art. 6 - Decadenza dalla convenzione

6.1. Il comune potrà dichiarare la decadenza della convenzione nei seguenti casi:

- a) per cessazione, liquidazione, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali dell'utente;
- b) In caso di ritardo nei pagamenti superiore ai tre mesi;
- c) in caso di trasferimento a terzi della presente convenzione;
- d) per reiterate infrazioni alle norme di legge, in particolare quelle igienico-sanitarie, o alle disposizioni del presente atto (con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 1), del regolamento allegato "per le condizioni generali di fornitura dell'acqua termale di Bagno Vignoni" sempreché, nonostante le diffide, non si sia positivamente provveduto entro un congruo termine;
- e) mancata ricostituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 4.2 o mancata presentazione della stessa entro il termine di trenta giorni dalla stipula della presente convenzione;
- f) per altre gravi inadempienze alle prescrizioni contenute nella presente convenzione e agli obblighi comunque gravanti sull'utente.

6.2. La decadenza dalla convenzione ha effetto all'atto stesso della ricezione della relativa comunicazione nel caso di cui alla precedente lettera a), mentre in tutti gli altri casi deve essere preceduta dalla notificazione di un'apposita diffida e avrà effetto dopo il trascorrere del termine assegnato dal comune, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, senza che siano state rimosse o eliminate le irregolarità riscontrate.

Art. 7 - Foro

7.1. Per le controversie che dovessero nascere relativamente alla presente convenzione, il foro esclusivamente competente è quello del luogo ove la presente convenzione è stata stipulata.

Art. 8 - Registrazione e spese

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico della concessionaria.

8.2 Ai fini fiscali il presente atto è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.4.1986 n° 131, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9 – Norme finali

9.1 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge, siano esse a carattere imperativo che dispositivo, ad oggi vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque minerali e termali, ed in particolare le norme della l.r. 38/04 ed il regolamento n.11/R recante disposizioni relative alla disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e successive modifiche e integrazioni.

per il Comune-
per l'utente –

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. Da 1 a 8.

per il Comune-
per l'utente –